



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

**DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI NELLE
SOCIETÀ CONTROLLATE DA REGIONI ED ENTI LOCALI
(ART. 11, COMMA 7, D.LGS. N. 175/2016)**

DELIBERAZIONE N. 9/SEZAUT/2026/OMIG



CORTE DEI CONTI





CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

N. 9/SEZAUT/2026/QMIG

Adunanza del 5 marzo 2026

Presieduta dal Presidente della Corte dei conti

Guido CARLINO

Composta dai magistrati:

Presidente della sezione preposto
alla funzione di referto

Salvatore PILATO

Presidente della sezione preposto
alla funzione di coordinamento

Maria Annunziata RUCIRETA

Presidenti di sezione

Tiziana SPEDICATO, Marcovalerio POZZATO, Maria Teresa POLVERINO, Giuseppe TAGLIAMONTE, Alfredo GRASSELLI, Antonio ATTANASIO, Cinzia BARISANO, Cristiana RONDONI, Antonio BUCCARELLI, Susanna LOI, Luisa D'EVOLI, Francesco UCCELLO

Consiglieri

Elena TOMASSINI, Antongiulio MARTINA, Marcello DEGNI, Giampiero Maria GALLO, Stefano GLINIANSKI, Tiziano TESSARO, Luigi DI MARCO, Amedeo BIANCHI; Francesco SUCAMELI, Andrea LUBERTI, Gianpiero D'ALIA, Maria Teresa WIEDENHOFER, Stefania Anna DORIGO, Fabrizio CARRARINI

Primi Referendari

Tatiana CALVITTO, Rosaria DI BLASI, Rosita LIUZZO, Luigia IOCCA, Bruno LOMAZZI, Ruben D'ADDIO, Antonio MARSICO

Referendari

Antonino GERACI.

Visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000;

Vista la deliberazione n. 11/2026/QMIG, adottata nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026, con la quale la Sezione regionale di controllo per la Puglia, in riferimento alla richiesta di parere presentata dal Comune di Taranto (TA), ha sottoposto al Presidente della Corte dei conti la valutazione circa l'opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 31, decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, una questione di massima ai fini dell'adozione di una pronuncia di orientamento generale per chiarire i seguenti dubbi interpretativi:

- «a) se nella società a controllo pubblico l'amministrazione controllante possa individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall'art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, cui rinvia l'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016, nel presupposto in cui non abbia sostenuto un costo nel 2013 o abbia sostenuto un costo talmente irrisorio da poter essere considerato sostanzialmente inesistente, anche valutando eventi societari sopravvenuti, all'esito dei quali la società presenti un oggetto sociale e/o una governance e/o una struttura talmente modificati rispetto al 2013 da dover essere considerata soggetto nuovo;*
- b) in ipotesi affermativa, quali parametri alternativi a quelli previsti dalla norma l'amministrazione controllante sia tenuta ad applicare per determinare l'emolumento da corrispondere all'amministratore e quali siano i criteri per qualificare un costo come irrisorio»;*

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 1 del 23 gennaio 2026, con la quale, valutati i presupposti per il deferimento dell'esame e della risoluzione della predetta questione di massima ai sensi del richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 174/2012, è stata rimessa alla Sezione delle autonomie la pronuncia in ordine alla questione prospettata dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 4248 del 27 febbraio 2026 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di Referto della Sezione delle autonomie, prot. n. 4284 del 2 marzo 2026, con la quale è stata comunicata ai componenti del Collegio la possibilità di partecipazione all'adunanza anche tramite collegamento da remoto;

Udito il Relatore, Consigliere Stefano Glinianski

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Taranto (TA) rivolgeva alla competente Sezione territoriale della Corte dei conti una richiesta di parere relativa alle modalità di determinazione dei compensi degli amministratori delle società *in house* comunali.

Con la deliberazione n. 11, adottata nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026, la Sezione regionale di controllo per la Puglia – evidenziando la particolare rilevanza della questione prospettata - sospendeva la pronuncia sulla richiesta di parere, sollevando, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012 n. 213, una questione di massima volta a chiarire le modalità di calcolo per la determinazione dei compensi agli amministratori delle società partecipate.

La questione veniva deferita alla Sezione delle autonomie con ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 1 del 23 gennaio 2026.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione all'attenzione della Sezione è finalizzata a dirimere quattro punti controversi:

- in *primis*, se nelle società a controllo pubblico l'amministrazione controllante possa individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall'art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, cui rinvia l'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016, nel presupposto che non abbia sostenuto alcun costo nel 2013;
- di poi, se nelle società a controllo pubblico l'amministrazione controllante possa individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall'art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, cui rinvia l'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016, ove la società abbia sostenuto un costo talmente irrisorio da poter essere considerato sostanzialmente inesistente, anche valutando eventi societari sopravvenuti, all'esito dei quali la società presenti un oggetto sociale e/o una *governance* e/o una struttura talmente modificati rispetto al 2013 da dover essere considerata soggetto nuovo;
- in ipotesi affermativa, quali parametri alternativi a quelli previsti dalla norma l'amministrazione controllante sia tenuta ad applicare per determinare l'emolumento da corrispondere all'amministratore;
- infine, quali siano i criteri per qualificare un costo come irrisorio.

Preliminarmente, è necessario delimitare l'ambito soggettivo dell'esito decisorio del presente parere.

L'articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 175/2016 dispone l'adozione di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale dovranno essere definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico. È inoltre previsto che, per le società controllate dalle regioni o

dagli enti locali, il predetto decreto sia adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

In considerazione dell'assenza di tale decreto, occorre, allo stato, far riferimento al regime transitorio di cui al co. 7 del citato articolo 11 che così recita: *«Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166»*.

In proposito, la Sezione del controllo sugli enti ha avuto occasione di chiarire che vanno individuate due categorie di società: quelle controllate dal MEF, alle quali si applica la disciplina dei compensi come regolati dal d.m. n. 166/2013 (che trova il proprio presupposto nell'art. 23-bis del d.l. n. 201/2011), e quelle controllate da altri enti pubblici o da altre società a controllo pubblico, alle quali si applica il limite previsto dall'art. 4, co. 4, del d.l. n. 95/2012.

Nel medesimo solco prospettico delineato dalla Sezione controllo enti, la presente questione ed il suo esito decisorio dovranno, pertanto, circoscriversi esclusivamente alle società a partecipazione pubblica controllate da regioni ed enti locali.

Ciò premesso, e venendo all'analisi dei quesiti posti all'attenzione della Sezione, con riferimento al primo di essi e, specificatamente, se nelle società a controllo pubblico l'amministrazione controllante possa individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall'art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, cui fa rinvio l'art. 11, co. 7, d.lgs. n. 175/2016, nel presupposto che non abbia sostenuto alcun costo nel 2013, la risposta, in linea con le ormai consolidate posizioni delle Sezioni regionali sulla base dell'orientamento offerto da questa Sezione, è da ritenersi affermativa nei limiti di seguito indicati.

La Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 1/2017/SEZAUT/QMIG, nella diversa materia del personale assunto con tipologie contrattuali di tipo flessibile, soggetta a vincolo di spesa collegato a una spesa "storica" ai sensi dell'art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010 ha, infatti, affermato: *«Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009 né nel triennio 2007-2009 può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale dell'ente»*.

In coerenza con tale orientamento, nell'ipotesi di costo storico mancante, la stessa Sezione delle autonomie, nel referto approvato con la recente deliberazione n. 10/SEZAUT/2024/FRG, che qui si richiama in senso adesivo, ha ribadito che *«non può ritenersi vietata la remunerabilità dell'incarico di amministratore in una società controllata che non abbia sostenuto oneri a tale titolo nell'esercizio 2013, precisando, altresì che "nel contempo, neppure può riconoscersi all'amministrazione socia una totale discrezionalità nel fissare detto compenso, posto che tale libertà verrebbe a confliggere con la ratio di contenimento della spesa che informa la disciplina*

vincolistica dettata dal legislatore...» e che «un ulteriore elemento da prendere in considerazione è illustrato nel parere della SRC Veneto, delib. n. 31/PAR/2018, secondo cui deve considerarsi, a ritroso, l'onere sostenuto nell'ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso a tale titolo, tenendo però presente il principio per il quale il tetto di spesa così ricostruito non può comunque essere tale da eccedere il limite di stretta necessità evocato dalla Sezione delle autonomie (del. n. 1/2017/QMIG) e comunque rimanendo invalicabile la massima quantificazione normativa attualmente disponibile di tale spesa, stabilita in euro 240mila dall'art. 11, co. 6, Tusp. La discrezionalità nella definizione del compenso degli amministratori non è assoluta e totale, ma circoscritta nei limiti delineati dall'ordinamento su menzionati».

Venendo al secondo quesito, più precisamente alla possibilità di individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall'art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, cui fa rinvio l'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016, ove la società abbia sostenuto un costo talmente irrisorio da poter essere considerato sostanzialmente inesistente, le posizioni espresse dalle Sezioni regionali non presentano contenuti uniformi.

Un primo orientamento afferma che il limite imposto dall'art. 4, co. 4, d.l. n. 95/2012 avrebbe carattere tassativo, ammettendo una deroga solo nella ipotesi di riscontrata assenza del dato di spesa nell'annualità 2013 per mancanza del costo-parametro che dovrebbe fungere da limite. In tale ottica, sarebbe impedito qualsiasi superamento, anche in presenza di situazioni nuove e contingenti, integrate, ad esempio, da aumentate competenze della società o da ampliamento della relativa struttura in esito a operazione di aggregazione derivate dalla necessità di dare attuazione a piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie (in tal senso, SRC Liguria, del. n. 29/2020/PAR e, da ultimo, SRC Lombardia, del. n. 320/2025/PAR).

Altro indirizzo, invece, prendendo le mosse dagli stessi presupposti che inducono a ritenere che il vincolo non operi laddove il dato relativo al 2013 non sia disponibile, considera assimilabile a siffatta fattispecie quella in cui il dato di riferimento indicato dalla norma sia assolutamente privo di significatività; fattispecie che ricorre in tutti quei casi in cui il valore del costo sostenuto nel 2013 sia talmente esiguo da poter essere considerato sostanzialmente inesistente, così come nel caso di una società dall'oggetto sociale e/o dalla *governance* e/o dalla struttura talmente modificati (rispetto al 2013) da non potersi considerare che come soggetto nuovo.

Nello specifico, la SRC Friuli-Venezia Giulia, con del. n. 15/2020/PAR, ritiene che le vicende societarie accadute nel frattempo siano assimilabili alle c.d. *sopravvenienze* e tali da far considerare la società medesima un nuovo soggetto giuridico, con un nuovo oggetto societario e una nuova *governance*: pertanto, l'ente pubblico può procedere alla determinazione dell'emolumento da corrispondere al professionista, applicando il consueto parametro dell'autolimitazione per i principi di ragionevolezza ed economicità.

In tal senso, si richiama, altresì, Sezione regionale di controllo per il Lazio - deliberazione n. 89/2025/PAR - secondo la quale, in coerenza con l'orientamento espresso dall'Osservatorio sulla Finanza e Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero

degli Interni del 25 giugno 2021, in determinate fattispecie si può *«procedere, nel pieno rispetto del principio di ragionevolezza nonché dei vigenti limiti inerenti alle retribuzioni massime erogabili, a riparametrare la base di calcolo 2013 laddove essa risulti non disponibile ovvero talmente esigua da non potersi considerare adeguata»*.

Ciò, sia in considerazione della natura transitoria dell'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016, sia per superare difficoltà operative, e con *«l'obbligo per l'amministrazione controllante di assicurare che la riduzione operata nell'ambito di un'applicazione flessibile dell'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016, sia in grado di coniugare gli obiettivi di efficacia, legati al reperimento delle migliori professionalità, con gli obiettivi di economicità e contenimento della spesa e che risulti adeguato, alla stregua di un criterio di stretta necessità, anche considerando realtà societarie proficue di dimensioni analoghe, rimanendo in ogni caso invalicabile la soglia di € 240mila fissata dall'art. 11, comma 6, d.lgs. 175/2016»* (Orient. Osservatorio, 25 giugno 2021).

Orbene, la Sezione ritiene di aderire, per le ragioni che seguono e nei precisi limiti che si diranno, a tale ultimo orientamento.

La posizione della Corte costituzionale sulla legittimità della legislazione vincolistica nazionale è pacificamente nel senso che gli interventi statali, ove comprimano l'autonomia di spesa degli enti territoriali, possono essere consentiti solo nei limiti della transitorietà (sentenza n. 43/2016, confermata dalla pronuncia n. 103/2018).

Con specifico riferimento, poi, alla fattispecie dei compensi degli amministratori degli organi societari, oggetto dell'odierno esame, con sentenza n. 153/2022, emessa in via principale, la Corte si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale per violazione indiretta dei principi di coordinamento della finanza pubblica di una legge della Valle d'Aosta che aveva raddoppiato i compensi degli amministratori di una S.p.A. a controllo regionale senza rispettare il limite della spesa storica di cui all'art. 11, co. 7, TUSP, invocato dal ricorrente quale parametro interposto di costituzionalità. Più precisamente, la Corte, nel presupposto che si possano porre limiti alla potestà normativa della Regione solo ove l'obiettivo del coordinamento finanziario sia *“ragionevolmente rapportato alle situazioni sostanziali che si intendono regolare”*, ha ritenuto che l'innalzamento dei compensi, funzionale ad un più efficace svolgimento dei compiti istituzionali, fosse avvenuto entro limiti non incompatibili con requisiti di sana gestione finanziaria e che il maggiore costo derivante dall'applicazione della disposizione impugnata non fosse per la sua esiguità suscettibile di *“attingere i principi di coordinamento finanziario”*.

In tale occasione, il giudice delle leggi ha espresso anche un monito al Governo nei termini seguenti: *«questa Corte non può fare a meno di rilevare che la fondamentale necessità di contemperare, con misure adeguate, un'efficace azione amministrativa delle società a partecipazione pubblica con requisiti organizzativi che siano espressione di sana gestione finanziaria, messa in luce da diverse deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti richiamate da entrambe le parti, induce ad auspicare la sollecita approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, con il quale,*

adottata la disciplina a regime sui compensi degli amministratori delle società partecipate, si eviterebbero le ulteriori disfunzioni derivanti dall'ultrattività di un regime dichiaratamente transitorio (quale quello contenuto negli artt. 11, comma 7, del citato d.lgs. n. 175 del 2016 e 4, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012), per di più incentrato unicamente sul criterio della spesa storica» [sottol. ns.].

Emerge così a chiare lettere l'insufficienza del regime transitorio, il cui protrarsi nel tempo è causa evidente di disfunzioni. L'auspicio di un intervento risolutivo, espresso dal giudice delle leggi, non ha tuttavia trovato finora riscontro.

Si tratta allora di verificare se, allo stato, in attesa del superamento di una disciplina originariamente transitoria, ma ancora dopo dieci anni in attesa di una sua definizione, ci siano argomentazioni giuridiche per – parafrasando la Corte costituzionale – temperare una efficace azione amministrativa delle società a partecipazione pubblica con una loro adeguata organizzazione interna, evitando le disfunzioni generate da ultrattività di regimi fondati su un criterio (la spesa storica) la cui invarianza appare distonica rispetto al principio costituzionale di buon andamento a cui deve orientarsi pragmaticamente l'azione e, dunque, l'organizzazione amministrativa, anche ove esse si svolgano secondo modelli mutuati dal diritto comune, come nel caso delle società partecipate.

Tenuto conto di tali esigenze, ci si chiede se sia possibile individuare situazioni in cui, pur in presenza di un costo storico al 2013, questo possa ritenersi, in concreto e nell'attualità, irrisorio, privo di significato o del tutto inadeguato, e dunque assimilabile ad un parametro inesistente, così da aprire la strada, come unanimemente riconosciuto per l'ipotesi di assenza del parametro di riferimento, all'utilizzo di altri criteri.

Tale situazione – riconducibile ad una inesistenza sostanziale del parametro di riferimento – ricorre oggettivamente allorché la società abbia subito, con il decorso del tempo, modificazioni di portata tale da ampliarne in maniera fondamentale la dimensione e la struttura.

Il profilo decisivo, che l'amministrazione controllante dovrà evidenziare perché si possa ritenere sostanzialmente inesistente il costo storico, inerisce pertanto alla dimostrazione di vicende modificative sopravvenute (eventualmente a seguito di operazioni straordinarie) dell'oggetto sociale e/o della *governance* e/o della struttura, tali da tradursi in un effettivo e rilevante ampliamento sostanziale dell'attività societaria e/o comunque in una maggiore complessità della società, se non addirittura da autorizzare la identificazione di un soggetto giuridico radicalmente diverso e sostanzialmente nuovo (le ipotesi di un soggetto che fosse anche formalmente nuovo ricadrebbero infatti nell'ambito di applicazione di norme diverse, quali l'art. 5 TUSP, e giustificerebbero semmai la determinazione *ex novo* dei compensi per indisponibilità radicale del parametro storico).

Ciò premesso, e considerato che in un complessivo assetto societario i compensi non rappresentano solo un "costo", ma costituiscono un indicatore critico dell'equilibrio tra *governance*, sostenibilità finanziaria e correttezza gestionale, per quanto attiene alla misura dei

compensi dovrà anche attestarsi, sul piano formale, che essi siano stati individuati nel pieno rispetto delle regole che disciplinano la materia *de qua* e, dunque, nelle S.p.A. e nelle S.r.l., occorrerà che si sia proceduto con motivata delibera assembleare o in caso di amministratore delegato con determinazione del CdA, sentito il parere del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2389 c.c.; sul piano sostanziale, che detti compensi siano proporzionati, ragionevoli e, dunque, congrui rispetto alle dimensioni e agli utili della società, così da mantenerne l'equilibrio economico e, comunque, da non superare il limite generale rappresentato dal tetto massimo del trattamento economico complessivo di amministratori e dirigenti.

Più in dettaglio, la congruità dei compensi – presupponente la ragionevolezza e la proporzionalità degli stessi, a maggior ragione ove ad essere impiegate sono risorse pubbliche – non potrà essere ancorata a criteri arbitrari ma – come del resto accade negli assetti societari privati, a cui le società a partecipazione pubbliche sono, ancorché con numerose deroghe pubblicistiche, assimilate, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del TUSP – dovrà essere parametrata a precisi indicatori dimensionali, confrontando, *in primis*, il compenso con il volume d'affari, il patrimonio netto e l'utile della società; di poi, evidenziando dell'incarico la sua complessità, valutando la responsabilità assunta e la professionalità specifica richiesta; ancora, analizzando i compensi medi per posizioni simili in aziende dello stesso settore e area geografica ed, infine, armonizzando il compenso rispetto alla retribuzione dei dipendenti e degli altri dirigenti, entro limiti che salvaguardino l'equilibrio economico complessivo.

Conforta tale opzione ermeneutica, oltre alla considerazione del carattere *ab origine* transitorio della norma, l'ulteriore argomentazione per cui la sua rigida applicazione determina un palese sbilanciamento, in danno dei primi, tra obiettivi di efficienza ed efficacia, legati al reperimento delle migliori professionalità – che, evidentemente, non sarebbero incentivate ad assumere cariche societarie pubbliche o a mantenerle, ove mancasse del tutto l'equilibrio sinallagmatico tra quanto si richiede loro, in termini di prestazione professionale e responsabilità, e la retribuzione loro prospettata – ed obiettivi di economicità e contenimento della spesa, con rischio di perdita di competitività sul mercato, soprattutto per le società che gestiscono servizi pubblici essenziali.

Si tratta di un'opzione che in qualche modo era stata anticipata nel referto approvato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 10/2024, già citato, ove si affermava che: «seppur non può riconoscersi all'amministrazione socia una totale discrezionalità nel fissare detto compenso – un principio di ragionevolezza nella sua definizione deve comunque disciplinarne, nel solco del limite legislativo [n.d.r.: cioè nel limite di retribuzione massima erogabile], le modalità operative circa il quantum, e un principio selettivo deve governare l'individuazione delle competenze con riferimento alle professionalità da preporre agli assetti societari».

Ed è proprio nel solco così tracciato dalla Sezione che si intende proseguire, per ovviare – nel rispetto dei criteri di una non soggettiva, bensì oggettiva ragionevolezza e di una conseguente motivata proporzionalità, funzionali entrambe al buon andamento ed alla sana gestione finanziaria – ad un'evidente disfunzione del sistema.

Va considerato infine che, a contrastare il timore circa i rischi di una eccessiva liberalizzazione delle remunerazioni in ambito societario pubblico, oltre al richiamato obbligo per le amministrazioni di ricorrere a precisi indicatori dimensionali per responsabilmente stabilire ed adeguatamente motivare (con una motivazione che dovrà essere evidentemente analitica oltre che “rinforzata”) la congruità dell’emolumento nell’esercizio della discrezionalità tecnica funzionale alla sua determinazione, soccorre anche lo stesso TUSP.

L’art. 20, comma 1, del TUSP, infatti, dispone che le amministrazioni effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono le partecipazioni, dirette e indirette - analisi che certamente obbliga a considerare anche i costi di funzionamento, compresi i compensi degli organi sociali - e che tale provvedimento dovrà essere trasmesso, oltre che alla struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP di cui all’articolo 15 del d.lgs. 175/2016, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Orbene, proprio tali ricognizioni periodiche, previste *ex lege* e controllabili in sede di valutazione dei piani di razionalizzazione ad opera delle sezioni regionali della Corte dei conti, rappresenteranno la sede per far emergere quelle ipotesi di mero *restyling* societario, che si palesassero non qualificate da importante impatto sostanziale modificativo dell’organizzazione degli uffici e delle attività, e non coerenti con i parametri di ragionevolezza e proporzionalità a cui le amministrazioni devono uniformarsi.

Considerato, infine, il carattere temporaneo della disciplina dettata dall’art. 11 TUSP e la complessità di definizione della materia *de qua* - che inducono la Sezione, per esigenze di contemperamento e di armonizzazione del sistema con i principi costituzionali vigenti, al presente pronunciamento - si ribadisce come auspicabile ed urgente l’emanazione del decreto per la determinazione dei compensi, previsto dal co. 6 art. 11, tenuto conto dell’orientamento della Corte costituzionale sulla legittimità di interventi statali comprimenti l’autonomia di spesa solo ove transitori (sentenza n. 43/2016, confermata dalla pronuncia n. 103/2018) e delle disfunzioni che, sempre secondo la Consulta, una prolungata carenza di parametri aggiornati è suscettibile di determinare.

PER QUESTI MOTIVI

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con deliberazione n. 11/2026/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:

«- per le società a controllo pubblico controllate da regioni ed enti locali, l’amministrazione controllante può, nel presupposto in cui non abbia sostenuto un costo nel 2013, nel rispetto di precisi indicatori dimensionali, individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall’art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, cui rinvia l’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016;

- *esclusivamente a fronte della dimostrazione di vicende modificative (eventualmente a seguito di operazioni straordinarie) dell'oggetto sociale e/o della governance e/o della struttura tali da tradursi in un effettivo e rilevante ampliamento dell'attività societaria e/o da comportare una maggiore complessità della società, se non addirittura da autorizzare la identificazione di un soggetto giuridico sostanzialmente "nuovo", sicché, alla luce di tali vicende, il costo da corrispondere per i compensi degli amministratori possa essere considerato in concreto irrisorio e sostanzialmente inesistente, l'amministrazione controllante può individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall'art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, richiamato dall'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016;*
- *in entrambe le ipotesi, i parametri per determinare l'emolumento da corrispondere agli amministratori dovranno essere individuati in precisi indicatori dimensionali, confrontando, in primis, il compenso con il volume d'affari, il patrimonio netto e l'utile della società; di poi, evidenziando dell'incarico la sua complessità, valutando la responsabilità assunta e la professionalità specifica richiesta; ancora, analizzando i compensi medi per posizioni simili in aziende dello stesso settore e area geografica ed, infine, armonizzando il compenso rispetto alla retribuzione dei dipendenti e degli altri dirigenti, entro il limite dell'equilibrio economico e comunque senza superare il tetto massimo complessivo del trattamento economico degli amministratori e dirigenti pubblici».*

La Sezione regionale di controllo per la Puglia si atterrà al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento. Al medesimo principio si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deliberato nell'adunanza del 5 marzo 2026.

Il Relatore
Stefano GLINIANSKI
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Guido CARLINO
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 23 marzo 2026

Il Dirigente
Gino GALLI
(firmato digitalmente)

